

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 37-12961/2016

OGGETTO: Progetto: *“Implementazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.”*

Comune: *Salbertrand*

Proponente: Faure Scavi s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 29/02/2016, con successiva integrazione in data 22/04/2016, la Società Faure Scavi s.r.l. con sede legale in Salbertrand (TO), Regione Chenebieres s.n.c., Partita IVA 04920830017 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Implementazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 10/03/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 04/05/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Salbertrand in Regione Chenebieres, in sponda idrografica sinistra della Dora Riparia; essa è all'interno di un'ampia area (Fig. 18 mappali 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 617 e 741) di oltre 25.000 mq utilizzata dalla Faure Scavi s.r.l per le proprie attività di estrazione di sabbia e ghiaia e di produzione di materiale inerte per l'edilizia mediante frantumazione e vagliatura;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. con il n. 62/2015 in quarta classe (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati (operazione R13 di messa in riserva) sono quelli individuati alla seguente tipologia del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	1.000	14.000	R13

- le operazioni gestione rifiuti vengono svolte nella zona ovest dello stabilimento (mappale 604) occupando attualmente una superficie di circa 200 mq;

Stato di progetto

- il progetto prevede l'implementazione delle attività gestione rifiuti svolte nel sito in due fasi;
- la Fase 1 (Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013) prevede l'implementazione delle tipologie di rifiuti trattati con i punti 7.6 "conglomerati bituminosi" e 7.31bis "terre e rocce da scavo", del suballegato 1 dell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ed avviare l'attività di recupero (R5) in sito per le tipologie 7.1 e 7.6 con impianto mobile mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i quantitativi e le operazioni di recupero previste per la Fase 1 sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	1.000	14.000	R5
7.6	1.000	14.000	R5
7.31 bis	500	14.000	R13
Totale	2.500	42.000	

- con la Fase 2 l'Impresa intende ampliare ulteriormente le proprie attività richiedendo

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. delle seguenti attività:

- ✓ stoccaggio (messa in riserva finalizzata al trattamento) e successiva lavorazione (R5), dei materiali conferiti, tramite macinazione, vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia; le tipologie di rifiuto che si intendono trattare sono le seguenti:
 - inerti da demolizione e costruzione;
 - conglomerati bituminosi;
 - terre e rocce da scavo (possibilità di gestirle, se non c'è la necessità di trattarle, con una semplice caratterizzazione);
 - detriti di perforazione;
 - pietrisco ferroviario privo di amianto (vagliato, se necessario, ma non sottoposto a frantumazione);
 - rifiuti di rocce da cave autorizzate e da lavorazione della pietra;
 - fanghi di dragaggio, da lavaggio inerti e da trattamento per la produzione di acqua potabile o addolcita e demineralizzata per uso industriale (per questa tipologia il trattamento previsto è il semplice essiccamento);
 - stoccaggio (messa in riserva finalizzata al trattamento) e successivo compostaggio (R3), di rifiuti ligneo cellulósici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale; (triturazione e omogeneizzazione, formazione di cumuli con periodico rivoltamento fino a completa maturazione e stabilizzazione per un periodo non inferiore a 90 giorni)
- ✓ Selezione, separazione (R12) e messa in riserva (R13) per successivo invio a impianti terzi di trattamento delle seguenti tipologie di rifiuto:
 - rifiuti di carta, cartone e cartoncino;
 - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;
 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;
 - spezzoni di cavo di rame ricoperto;
 - rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica;
 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;
- all'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 208 l'impresa rinuncerà a quanto comunicato con l'AUA venendo tali attività ricomprese nell'autorizzazione ordinaria;
- l'area di progetto adibita alla gestione dei rifiuti sarà pari a circa 7.600 mq; per la Fase 1 l'area necessaria alla gestione rifiuti sarà di 600 mq;
- il progetto comporta i seguenti interventi edilizi:
 - implementazione della pavimentazione in parte in calcestruzzo e rete elettrosaldata, in parte in riporto di spessore finito pari a m 0,20 costituito da una miscela di materiali inerti frantumati con l'aggiunta di legante naturale, opportunamente costipati;
 - realizzazione di nuove delimitazioni delle aree destinate al deposito delle diverse tipologie di materiale, con setti in blocchi di cls e new jersey di calcestruzzo, alti fino a 2,50 m;
 - posizionamento di 8 cassoni metallici da 18 mc ognuno, chiudibili, per la messa in riserva dei rifiuti;
 - i quantitativi e le operazioni di recupero previste per la Fase 2 sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Attività di recupero (allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità massima ritirata (t/a)
Inerti da demolizione e costruzione	R5	5.950	70.000
Rifiuti di rocce da cave autorizzate e da lavorazione della pietra	R5	900	12.000
Conglomerato bituminoso	R5	1.000	14.000
Terre e rocce di scavo	R5	6.300	60.000
Detriti di perforazione	R5	900	12.000
Pietrisco ferroviario privo di amianto	R5	420	5.000
Fanghi di dragaggio, da lavaggio inerti e da trattamento acque	R5	1.080	16.000
rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	R3	115	999
residui della pulizia stradale	R12/R13	18	850
rifiuti di carta, cartone e cartoncino	R12/R13	1,5	150
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro	R12/R13	3,6	360
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R12/R13	22	1.100
rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R12/R13	12,5	650
spezzoni di cavo di rame ricoperto	R12/R13	16	800
rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica	R12/R13	10	500
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R12/R13	10	270

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 56181 del 05/05/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 54929 del 03/05/2016 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- nota prot. n. 41688 del 22/04/2016 dell'ASL TO3;
- nota prot. n. 4227 del 28/04/2016 di SITAF s.p.a.;
- note prot. n. 18618 del 22/04/2016 e n. 20242 del 05/05/2016 del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 1297 del 03/05/2016 del Comune di Salbertrand;
- note prot. n. 885 del 22/04/2016 e n. 944 del 28/04/2016 dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- il proponente in data 28/01/2016 ha presentato per la Fase 1 istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- con nota prot. n. 417533 del 11/02/2016 il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino sospendeva i termini fino alla conclusione del procedimento di verifica di VIA;
- la documentazione presentata andrà aggiornata negli elaborati secondo le indicazioni emerse dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto; dalla data di presentazione si considererà la decorrenza delle tempistiche di legge per la chiusura del procedimento;
- per la Fase 2 verrà presentata istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; la documentazione che verrà presentata dovrà tenere conto delle indicazioni emerse dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto;
- all'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 208 l'impresa rinuncerà a quanto comunicato con l'AUA venendo tali attività ricomprese nell'autorizzazione ordinaria;
- il proponente dovrà presentare istanza per l'Approvazione del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi del regolamento 1/R/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade;
 - in zona che il PRGC vigente classifica: apE2a1 – *Aree per attività estrattiva con finalità di esercizio dell'attività estrattiva e di lavorazione con le cautele per il mantenimento degli equilibri geo-morfologici e ambientali nelle quali sono possibili la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, con destinazioni connesse all'attività e per usi sociali e pubblici, mentre nelle aree libere è consentita la nuova formazione con le medesime destinazioni d'uso e finalità;*
 - in classe geologica IIIa3 (settori distali e marginali di conoide) nella quale, ai sensi della Relazione Tecnica e degli indirizzi normativi allegati al PRGC vigente sono consentiti, fra l'altro, ristrutturazioni, modesti ampliamenti e piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali delle abitazioni e degli insediamenti produttivi esistenti.
- il Comune di Salbertrand con nota prot. n. 1297 del 03/05/2016 ha espresso *parere favorevole sotto il profilo urbanistico, subordinato al parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004 e s.m.i., evidenziando inoltre che :*

- *il parere di cui sopra viene rilasciato a condizione che lo stoccaggio delle nuove tipologie di rifiuti oggetto di autorizzazione derivi da cernita e separazione di materiali provenienti da lavorazioni (demolizioni, ecc.), in attesa di smaltimento presso gli impianti ad esso finalizzati (alla stregua di quanto generalmente avviene in ogni cantiere edile), e che le modifiche richieste non trasformino la struttura esistente in centro di raccolta pubblico di tali nuove tipologie di rifiuto.*
- *in ogni caso la fattibilità di ogni intervento, al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale specifica relazione geologica ed idraulica da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell'intervento;*

Vincoli

Vincolo paesaggistico

- l'area interessata dall'attività in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 (lettera "c") del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" in quanto ricadente nella fascia dei 150 m della Dora Riparia e del Torrente Rio Secco;
- occorre verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Salbertrand ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008;

Piano Assetto Idrogeologico

- l'area oggetto dell'intervento ricade in fascia C del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) la cui delimitazione è stata confermata dalla *Direttiva Alluvioni*; ;
- gli artt. 18 e 39 delle norme di attuazione del PAI individuano i Comuni come gli Enti preposti a valutare la compatibilità idraulica dell'intervento;

Vincolo Idrogeologico

- l'area oggetto dell'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e LR 45/89;
- occorre verificare la necessità di acquisire specifica autorizzazione; vista la LR 45/89 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 2012, la competenza autorizzativa relativa all'intervento in progetto è in capo alla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino;

Aree protette

- le aree oggetto dell'intervento risultano situate all'esterno dei confini del S.I.C. IT1110010 "Gran Bosco di Salbertrand";
- l'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie ha evidenziato come l'intervento, non comportando incidenze significative sull'habitat, non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della LR 19/2009 e s.m.i.;

Fasce di rispetto

- gli interventi non rientrano nella fascia di rispetto autostradale dell'A32 del Frejus;
- SITAF s.p.a., gestore dell'infrastruttura, ha rilasciato il proprio nulla osta per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

3. dal punto di vista progettuale

- in sede autorizzativa andranno definite le tipologie di rifiuti ammissibili nello stabilimento sulla base di quanto evidenziato nel parere del Comune di Salbertrand prot. n. 1297 del 03/05/2016 *“il parere di cui sopra viene rilasciato a condizione che lo stoccaggio delle nuove tipologie di rifiuti oggetto di autorizzazione derivi da cernita e separazione di materiali provenienti da lavorazioni (demolizioni, ecc.), in attesa di smaltimento presso gli impianti ad esso finalizzati (alla stregua di quanto generalmente avviene in ogni cantiere edile), e che le modifiche richieste non trasformino la struttura esistente in centro di raccolta pubblico di tali nuove tipologie di rifiuto”*
 - è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell’impianto e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore;
 - si sottolineano le seguenti carenze progettuali ai fini di una corretta e completa formulazione delle istanze:
- ✓ Fase 1 (AUA ex DPR 59/2013):
- per le tipologie 7.1. e 7.6 specificare se l’attività di messa in riserva (R13) sia propedeutica alla successiva fase di recupero o sia effettivamente svolta, nel qual caso dovrà compilare la relativa scheda tecnica specificando i destinatari successivi;
 - per la tipologia 7.31bis, terre e rocce da scavo, fornire indicazione sulla destinazione successiva alla messa in riserva del rifiuto (recupero ambientale R10 – formazione di rilevati e sottfondi stradali R5) e sulle modalità gestionali per l’esecuzione del test di cessione (nel caso di entrambe le destinazioni) e della caratterizzazione del tal quale (solo nel caso di recupero ambientale);
 - per quel che riguarda la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso), oltre al recupero mediante produzione di materiali per costruzioni stradali, si chiede di fornire maggiori dettagli su quale operazione di recupero voglia essere operata, inquadrandola nell’ambito del D.M. 5/2/1998, in relazione a quanto descritto nella relazione (...oltre che essere miscelato con i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione (macerie) nel rispetto delle percentuali previste nella circolare del Ministero dell’Ambiente), tenuto conto che procedure semplificate non prevedono operazioni di miscelazione tra rifiuti di diverse categorie.
- ✓ Fase 2 (Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.):
- precisare le particelle interessate dall’intervento;
 - per quel che riguarda i rifiuti inerti:
 - a) al fine di chiarire come avverrà la gestione delle attività elencate all’interno dell’impianto necessiterà fornire, per maggior chiarezza espositiva:
 - schemi a blocchi che definiscano le procedure per ciascuna attività che la Società è intenzionata a svolgere;
 - planimetria con indicazione del posizionamento e della dimensione di tutti i cumuli: dei rifiuti in ingresso a differente destinazione, delle mps di differenti caratteristiche, dei rifiuti che si originano nelle differenti fasi di lavorazione;

- b) in relazione alla miscelazione delle diverse tipologie di rifiuto, si chiede di fornire procedure gestionali per stabilire le parti in volume dei differenti rifiuti inerti, al fine di rispettare i parametri da Circolare Ministeriale n.5205/2005;
- occorre altresì dettagliare le verifiche e le procedure che verranno svolte sul rifiuto terre rocce da scavo (Cer 170504), sia in ingresso (ad esempio: eventuale separazione dei cumuli colonna A e colonna B o formazione di un unico cumulo) sia dopo il trattamento: occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione e l'esecuzione del test di cessione ovvero diversa modalità che potrebbe rendere avviabile l'esecuzione della caratterizzazione a valle del trattamento. Al proposito occorre sottolineare che né per le terre né per i detriti di perforazione il D.M. 5/02/98 prevede la possibilità di produrre MPS, in tal senso qualsiasi intendimento che sia proposto al di fuori di tale riferimento normativo, andrà opportunamente avvallato da considerazioni sia tecniche che gestionali. Analoga considerazione per la miscelazione dei residui di rocce da cave autorizzate, con le macerie da demolizione. Solo infatti per queste ultime è già prevista la possibilità di produrre MPS;
- fanghi: attività di recupero R5 mediante essiccazione, anche in questo caso è necessario fornire i criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto, nonché indicare l'attività a cui si intende destinarli;
- per quel che riguarda l'attività di compostaggio, va detto che le indicazioni dei CER fornite non si riferiscono ai rifiuti ligneo cellulósici, bensì alla categoria dei fanghi di depurazione anche delle industrie alimentari, in tal senso non è comprensibile l'utilizzo di un biotrituratore;
- è stato anche rilevato un riferimento all'attività R12 che necessiterà di maggiori dettagli;

4. dal punto di vista ambientale

Dissesti

- l'area oggetto dell'intervento è in parte investita dall'attività di conoide del Rio Secco (trasporto di massa), come documentato dal PRGC vigente;
- la proposta progettuale non è stata supportata da valutazioni in ordine alle possibili interferenze tra le aree di lavorazione e stoccaggio del materiale e l'attività di conoide del Rio Secco;
- si ribadisce dunque quanto evidenziato dal Comune ed in precedenza riportato *"la fattibilità di ogni intervento, al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale specifica relazione geologica ed idraulica da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell'intervento;*

Gestione reflui ed acque meteoriche

- con D.D. n. 82-4183/2015 del 16/02/2015 è stato approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 *"Disciplina*

delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

- il piano approvato prevede superfici scolanti in calcestruzzo per 600 mq (propedeutiche per la realizzazione della Fase 1) con convogliamento delle acque tramite canalette ad un pozzetto by-pass per la separazione delle acque di prima pioggia; dette acque vengono mandate ad una vasca di sedimentazione, mentre quelle eccedenti vengono inviate ad una vasca di accumulo dotata di troppo pieno con dispersione nei primi strati del sottosuolo;
- relativamente alla Fase 2, al fine della redazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, che dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A del Regolamento regionale 1/R 2006, si osserva che:
 - dovranno essere ritenute superfici scolanti tutte le superfici definite "Area Gestione Rifiuti" nella Tavola Unica – Planimetrie e Dettagli;
 - dovranno essere fatti approfondimenti in merito alla gestione dei fanghi di potabilizzazione (si osserva come tendenzialmente i fanghi di potabilizzazione derivanti dai pozzi SMAT sono ricchi di Mn e Fe);
 - le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo;
- nel caso dovesse essere previsto un'immissione di acque meteoriche in acque superficiali (Rio Secco o Dora Riparia) dovranno essere acquisite da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i e la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;

Rumore

- per la Fase 1 è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non risultano criticità in merito;
- occorre aggiornare la relazione previsionale secondo gli intendimenti progettuali definiti per la Fase 2;
- considerata l'immediata vicinanza al SIC "Gran Bosco di Salbertrand", al fine di contenere maggiormente i possibili disturbi, si raccomanda di posizionare l'impianto mobile di frantumazione in idonei spazi più prossimi al lato dell'infrastruttura autostradale piuttosto che sul lato più prossimo all'area protetta;
- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di movimentazione, vagliatura e macinazione del materiale trattato, dovranno essere adottati tutti gli specifici presidi e modalità operative, già previsti dal progetto presentato;
- in considerazione della forte ventosità dell'area oggetto dell'intervento e della vicinanza con

L'Autostrada, si ritiene necessaria l'implementazione dei presidi e delle modalità operative, già previste a progetto, che saranno oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo;

- al fine di non pregiudicare gli habitat circostanti dei territori naturali tutelati, anche sotto il profilo della prevenzione degli incendi boschivi, tenuto si ritiene necessario di definire idonee pratiche gestionali al fine di evitare possibili dispersioni delle tipologie più leggere dei rifiuti trattati, in particolare carta, cartone e cartoncino e plastiche;
- dato il potenziale impatto odorigeno che potrà derivare dalle attività di gestione fanghi e dalle attività di compostaggio, si ritiene necessario acquisire una descrizione maggiormente approfondita e dettagliata delle loro modalità operative e gestionali; fare inoltre valutazioni sulle possibili modalità di confinamento e captazione degli effluenti, o in caso di conclamata impossibilità tecnica di realizzazione di strutture di confinamento, delle misure previste per il contenimento delle emissioni odorigene in atmosfera;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- definire le tipologie di rifiuti ammissibili nello stabilimento sulla base di quanto evidenziato nel parere del Comune di Salbertrand prot. n. 1297 del 03/05/2016 *"il parere di cui sopra viene rilasciato a condizione che lo stoccaggio delle nuove tipologie di rifiuti oggetto di autorizzazione derivi da cernita e separazione di materiali provenienti da lavorazioni (demolizioni, ecc.), in attesa di smaltimento presso gli impianti ad esso finalizzati (alla stregua di quanto generalmente avviene in ogni cantiere edile), e che le modifiche richieste non trasformino la struttura esistente in centro di raccolta pubblico di tali nuove tipologie di rifiuto"*;
- la fattibilità di ogni intervento, al fine della tutela della pubblica e privata incolumità, dovrà essere verificata da una puntuale specifica relazione geologica ed idraulica da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell'intervento;
- occorre aggiornare la relazione previsionale di impatto acustico, da redigere ai sensi della

D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, secondo gli intendimenti progettuali definiti per la Fase 2:

Fase 1 (AUA ex DPR 59/2013)

- per le tipologie 7.1. e 7.6 specificare se l'attività di messa in riserva (R13) sia propedeutica alla successiva fase di recupero o sia effettivamente svolta, nel qual caso dovrà compilare la relativa scheda tecnica specificando i destinatari successivi;
- per la tipologia 7.31bis, terre e rocce da scavo, fornire indicazione sulla destinazione successiva alla messa in riserva del rifiuto (recupero ambientale R10 – formazione di rilevati e sottofondi stradali R5) e sulle modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione (nel caso di entrambe le destinazioni) e della caratterizzazione del tal quale (solo nel caso di recupero ambientale);
- per quel che riguarda la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso), oltre al recupero mediante produzione di materiali per costruzioni stradali, si chiede di fornire maggiori dettagli su quale operazione di recupero voglia essere operata, inquadrandola nell'ambito del D.M. 5/2/1998, in relazione a quanto descritto nella relazione (...oltre che essere miscelato con i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione (macerie) nel rispetto delle percentuali previste nella circolare del Ministero dell'Ambiente), tenuto conto che procedure semplificate non prevedono operazioni di miscelazione tra rifiuti di diverse categorie

Fase 2 (Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

- precisare le particelle interessate dall'intervento;
- per quel che riguarda i rifiuti inerti:
 - a. al fine di chiarire come avverrà la gestione delle attività elencate all'interno dell'impianto necessiterà fornire, per maggior chiarezza espositiva:
 - schemi a blocchi che definiscano le procedure per ciascuna attività che la Società è intenzionata a svolgere;
 - planimetria con indicazione del posizionamento e della dimensione di tutti i cumuli: dei rifiuti in ingresso a differente destinazione, delle mps di differenti caratteristiche, dei rifiuti che si originano nelle differenti fasi di lavorazione;
 - b. in relazione alla miscelazione delle diverse tipologie di rifiuto, si chiede di fornire procedure gestionali per stabilire le parti in volume dei differenti rifiuti inerti, al fine di rispettare i parametri da Circolare Ministeriale n.5205/2005;
- dettagliare le verifiche e le procedure che verranno svolte sul rifiuto terre rocce da scavo (Cer 170504), sia in ingresso (ad esempio: eventuale separazione dei cumuli colonna A e colonna B o formazione di un unico cumulo) sia dopo il trattamento: occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione e l'esecuzione del test di cessione ovvero diversa modalità che potrebbe rendere avviabile l'esecuzione della caratterizzazione a valle del trattamento. Al proposito occorre sottolineare che né per le terre né per i detriti di perforazione il D.M. 5/02/98 prevede la possibilità di produrre MPS, in tal senso qualsiasi intendimento che sia proposto al di fuori di tale riferimento normativo, andrà opportunamente avallato da considerazioni sia tecniche che gestionali. Analoga considerazione per la miscelazione dei residui di rocce da cave autorizzate, con le

macerie da demolizione. Solo infatti per queste ultime è già prevista la possibilità di produrre MPS;

- fanghi: attività di recupero R5 mediante essiccazione, anche in questo caso è necessario fornire i criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto, nonché indicare l'attività a cui si intende destinarli;
- per quel che riguarda l'attività di compostaggio, va detto che le indicazioni dei CER fornite non si riferiscono ai rifiuti ligno cellulosici, bensì alla categoria dei fanghi di depurazione anche delle industrie alimentari, in tal senso non è comprensibile l'utilizzo di un biotrituratore;
- è stato anche rilevato un riferimento all'attività R12 che necessiterà di maggiori dettagli;

- dato il potenziale impatto odorigeno che potrà derivare dalle attività di gestione fanghi e dalle attività di compostaggio, si ritiene necessario acquisire una descrizione maggiormente approfondita e dettagliata delle loro modalità operative e gestionali; fare inoltre valutazioni sulle possibili modalità di confinamento e captazione degli effluenti, o in caso di conclamata impossibilità tecnica di realizzazione di strutture di confinamento, delle misure previste per il contenimento delle emissioni odorigene in atmosfera;

Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio

- relativamente alla Fase 2, al fine della redazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, che dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A del Regolamento regionale 1/R 2006, si osserva che:
 - dovranno essere ritenute superfici scolanti tutte le superfici definite "Area Gestione Rifiuti" nella Tavola Unica – Planimetrie e Dettagli;
 - dovranno essere fatti approfondimenti in merito alla gestione dei fanghi di potabilizzazione (si osserva come tendenzialmente i fanghi di potabilizzazione derivanti dai pozzi SMAT sono ricchi di Mn e Fe);
 - le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 09/02/2016 ed integrata in data 2/04/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- considerata l'immediata vicinanza al SIC "Gran Bosco di Salbertrand", al fine di contenere maggiormente i possibili disturbi, si raccomanda di posizionare l'impianto mobile di frantumazione in idonei spazi più prossimi al lato dell'infrastruttura autostradale piuttosto che

sul lato più prossimo all'area protetta;

- al fine di non pregiudicare gli habitat circostanti dei territori naturali tutelati, anche sotto il profilo della prevenzione degli incendi boschivi, tenuto si ritiene necessario di definire idonee pratiche gestionali al fine di evitare possibili dispersioni delle tipologie più leggere dei rifiuti trattati, in particolare carta, cartone e cartoncino e plastiche;
- per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di movimentazione, vagliatura e macinazione del materiale trattato, dovranno essere adottati tutti gli specifici presidi e modalità operative, già previsti dal progetto presentato; in considerazione della forte ventosità dell'area oggetto dell'intervento e della vicinanza con l'Autostrada se ne ritiene necessaria l'implementazione di quanto previsto a progetto che sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Salbertrand ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008;
- verificare la necessità di acquisire specifica autorizzazione per l'esecuzione di opere in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; vista la LR 45/89 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 2012, la competenza autorizzativa relativa all'intervento in progetto è in capo alla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino;
- nel caso dovesse essere previsto un'immissione di acque meteoriche in acque superficiali (Rio Secco o Dora Riparia) dovranno essere acquisite da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i e la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di

- valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
 - Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
 - Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “Implementazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi”, presentato dalla Faure Scavi s.r.l. con sede legale in Salbertrand (TO), Regione Chenebieres s.n.c., Partita IVA 04920830017, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 24/05/2016

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina